

COPIA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 805 DEL 12-12-2017

Oggetto: Concessione contributo all'Associazione Culturale "La Leggera" di Rufina per la realizzazione del progetto "Réseau Tramontana II. L'eredità culturale delle montagne europee" finanziato dal Programma EUROPA CREATIVA.

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Nardoni Sauro

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 5 del 29.12.2016 con il quale si procedeva alla nomina dei responsabili di area e/o di servizio dell'Unione per il periodo 01.01.2017 - 31.12.-2017;

RICHIAMATO l'atto di cui sopra con il quale il Rag. Sauro Nardoni è stato nominato responsabile dell'Area Affari Generali, dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

VISTA la direttiva della Giunta dell'Unione di Comuni n. 11 del 9/3/2012 con la quale si concedeva il patrocinio dell'Ente per il progetto "Réseau Tramontana", presentato alla Commissione Europea, ai fini dell'eventuale finanziamento, dall'Associazione "La Leggera" di Rufina, nell'ambito del Programma Cultura 2007-2013 della Direzione Generale Educazione e Cultura dell'Unione Europea – Sottoprogramma Sostegno ai progetti culturali – Azione misure di cooperazione;

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra ha ottenuto un co-finanziamento complessivo di € 200.000,00 dalla Commissione Europea, che lo ha giudicato eccellente per qualità e obiettivi, valutandolo al 19° posto su 318 proposte di progetto ammesse e 112 totali selezionate/approvate in tutta Europa;

ATTESO che il progetto "Réseau Tramontana" prevede lo svolgimento di attività in Toscana e, nello specifico, nel territorio dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e che tali iniziative sono coordinate, per l'Italia, dall'Associazione "La leggera" con il supporto gestionale e amministrazione dell'Associazione Itaca;

CONSIDERATO che l'obiettivo generale del progetto è quello di salvaguardare la memoria delle comunità e gli aspetti della propria cultura tradizionale, nonché utilizzare i materiali raccolti come strumenti educativi, di valorizzazione e di sviluppo dei territori stessi;

CHE, inoltre, con tale progetto si intende attuare un'azione concreta al fine di alimentare il rispetto della diversità e la percezione comune dell'identità culturale e dei patrimoni immateriali;

VISTE le precedenti direttive della Giunta dell'Unione di Comuni n. 28 del 26/04/2012 e n. 73 del 01/10/2013 con le quali si stabiliva di concedere un contributo di € 15.000,00 per la realizzazione del

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

progetto, in considerazione che lo stesso, essendo di interesse regionale, vede il coinvolgimento della Regione stessa ed è occasione di promozione dell'intero territorio dell'Unione;

VISTA la nota dell'Associazione Culturale La Leggera pervenuta in data 29/09/2017 ed assunta al Prot. n. 14441, con la quale si comunica che, secondo quanto previsto dal progetto, l'Associazione sta svolgendo azioni per un impegno complessivo di € 50.000,00 di cui € 35.000,00 finanziate nel modo seguente:

- Unione Europea	€ 25.000,00
- Unione dei Comuni Montani del Casentino	€ 3.000,00
- Comune di Dicomano	€ 3.000,00
- Comune di Pontassieve	€ 2.000,00
- Comune di Monticiano	€ 2.000,00

ed € 15.000,00 a carico dell'Associazione e che, pertanto, si richiede all'Unione di Comuni un ulteriore contributo finanziario;

VISTA la direttiva della Giunta dell'Unione di Comuni n. 44 del 24/10/2017 con la quale si ritiene opportuno e si stabilisce, in considerazione di quanto sopra, prevedere un ulteriore contributo economico da parte dell'Ente di € 3.000,00, anche per il fatto che buona parte delle iniziative sono previste nel territorio dell'Unione di Comuni;

RICHIAMATI:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione il quale stabilisce che *"Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;

- l'art. 1, comma 3, dello Statuto il quale afferma che *"l'Unione, oltre alla gestione delle funzioni conferite dai comuni che mantengono la propria autonomia politica, ha lo scopo di:*

- promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente;

- cooperare con i propri comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;

- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla comunità montana Montagna Fiorentina;

-(omissis).....";

ESAMINATO il programma delle attività e rilevato che esse hanno finalità di diffusione delle tradizioni e della cultura popolare;

ATTESO che è obiettivo dell'amministrazione promuovere e valorizzare gli organismi di partecipazione dei cittadini al governo locale, in ossequio a quanto previsto nello Statuto;

CONSIDERATO che le iniziative previste nell'ambito del progetto "Reseau Tramontana" contribuiscono allo sviluppo della crescita civile e culturale, nonché alla valorizzazione del territorio, e nel contempo attraverso di esse viene promosso e valorizzato il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi spontanei e delle associazioni locali;

RILEVATO che:

- la realizzazione del progetto "Reseau Tramontana" riveste un'importanza sotto il profilo socio-culturale per la comunità locale, con dei benefici anche sotto il profilo economico per le imprese locali;

- l'organizzazione delle iniziative previste dal progetto sono meritevoli di essere sostenute in quanto perseguono finalità di interesse generale;

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

- la valorizzazione di tali iniziative contribuisce alla salvaguardia dei valori storici e culturali della comunità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi comuni e province, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

VISTE:

- la deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 310/2011 secondo cui in merito all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 *"occorre dunque chiarire che la norma evidentemente non si risolve in un divieto assoluto, indiscriminato e paralizzante, per le pubbliche amministrazioni, di erogazioni di fondi a privati, per qualsivoglia finalità pubblica istituzionale perseguita dall'ente, stante anche il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118 della Costituzione (in termini analoghi, Corte dei Conti, Sezione Liguria, delibera n. 11/2011 e Sezione Lombardia, delibera n. 6/2011)";*

- la deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 37/2011/SRCPIE/PAR nella quale viene chiarito che *"il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività";*

- la deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/2010 nella quale si afferma che *"In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.",* dal momento che trattasi di contributi e non di sponsorizzazioni;

APPURATO che, parimenti, ad avviso della Sezione, ove l'erogazione di contributi contempra una "serie molteplice ed eterogenea di settori (che vanno dalle attività sportive e ricreative, alla tutela dei valori monumentali, artistici e storici, alla cultura, informazione, assistenza sociale, ecc...) il cui fattore comune ed unificante appare l'intervento pubblico finanziario e cioè l'assunzione delle relative spese a carico del bilancio comunale" (Deliberazione Sezione Lombardia 034/2010/PAR del 22 marzo 2010), i contributi erogati e comunque finalizzati al sostegno delle attività ritenute meritevoli per gli scopi di promozione sociale, culturale, sportiva, ecc., purchè indicati nello Statuto comunale, saranno ammessi se rispettano i parametri formali (espressi nella motivazione) sanciti dall'art. 12 della legge n. 241/90, il cui secondo comma prescrive che i "singoli provvedimenti" di cui al primo comma (i provvedimenti di concessione) devono esplicitare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di intervento

;

CHE, pertanto, la concessione del contributo in oggetto, per le ragioni sopra esplicitate, non rientra nel divieto imposto dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010;

VISTO il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del consiglio n. 4 del 28/3/2017 e successive variazioni;

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- il regolamento di contabilità dell'ente;

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

- il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati", approvato con delibera di consiglio n. 21 dell'8/4/2011;

RICHIAMATO il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché il codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 118 del 30/12/2013;

D e t e r m i n a

- 1) **Di prendere atto** della direttiva della Giunta n. 44 del 24/10/2017 con la quale si stabilisce la concessione di un contributo economico di € 3.000,00 all'Associazione Culturale La Leggera di Rufina per la realizzazione del progetto "Réseau Tramontana II. L'eredità culturale delle montagne europee" finanziato dal Programma EUROPA CREATIVA - del Sottoprogramma CULTURA della Direzione Generale Educazione e Cultura dell'Unione Europea - Azione Misure di Cooperazione;
- 2) **Di impegnare**, per le ragioni di cui sopra, la somma di **€ 3.000,00** a favore dell'Associazione Culturale La Leggera di Rufina - Via di Turicchi, 25 Loc. Turicchi - C.F. 051125470483";
- 3) **Di imputare** la somma di **€ 3.000,00** al Cap. 203/3 "Trasferimenti ad associazioni in campo culturale" del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017;
- 4) **Di dare atto** che si procederà alla liquidazione della somma suddetta a presentazione di apposito rendiconto relativo alla realizzazione delle iniziative previste;
- 5) **Di dare atto** che la concessione del contributo in oggetto, per le motivazioni espresse in narrativa, non rientra nel divieto imposto dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010;
- 6) **Di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Rag. Sauro Nardoni, responsabile dell'Area Affari Generali;
- 7) **Di dare atto** che con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria è esercitato il controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 8) **Di attestare** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 9) **Di dare atto** che in caso di inerzia il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della L. 241/90, è il Dott. Ferdinando Ferrini, Segretario Generale dell'Unione di Comuni;
- 10) **Di dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. entro il termine di 30/60 gg. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg. dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo;
- 11) **Di dare corso** agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del servizio
F.to Nardoni Sauro

**UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Di seguito gli impegni assunti con il presente atto:

Imp. N.		1033	sub	Anno	del	Comp./Res.
				2017	07-12-2017	C
<i>Cap.</i> 203	<i>Art.</i> 3	<i>Cod. bil.</i> 05.02-1.04.04.01.00 1	<i>SIOPE</i> 1583	<i>Descrizione capitolo:</i> TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO CULTURALE CUP		
<i>Causale impegno</i>		Concessione contributo all'Associazione Culturale "La Leggera" di Rufina per la realizzazione del progetto "Réseau Tramontana II. L'eredità culturale delle montagne europee" finanziato dal Programma EUROPA CREATIVA.				
<i>Importo operazione</i>		€. 3.000,00				
<i>Codice beneficiario</i> 5164		ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA LEGGERA" - CF 05125470483 VIA DI TURICCHI N. 25 LOC. TURICCHI - 50065 - RUFINA (FI)				

Lì 12-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Tinacci Paola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 13-12-2017 al 28-12-2017 - N. 1166.

Lì 13-12-2017

Il Responsabile Servizio Segreteria
AA.GG.dell'Unione di Comuni
F.to Nardoni Sauro